

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - indennità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005

Relativa domanda - Proposizione in primo grado al Tribunale unitamente a domanda di risarcimento per occupazione appropriativa - Statuizione del giudice di primo grado su entrambe le domande - Dichiarazione di incompetenza sulla domanda di indennità di occupazione legittima - Riproposizione in appello di autonoma domanda - Ammissibilità - Appello incidentale - Necessità - Esclusione.

Proposte contestualmente, davanti al tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell'indennità d'occupazione legittima, e dichiarata la seconda inammissibile, per configurarsi riguardo ad essa la competenza della corte d'appello (in unico grado), ben può, davanti a quest'ultima, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni in primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005